

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

IN VIDEOCONFERENZA

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza.
2. La seduta della Giunta comunale può svolgersi in modalità videoconferenza, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, su decisione del Sindaco, sentiti gli altri componenti della Giunta ed il Segretario e/o Vice segretario in sua vece.
3. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale, il Vice segretario in sua vece, possono partecipare alla seduta della Giunta comunale collegandosi con la sala ove si svolge la stessa, in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
4. La seduta della Giunta comunale può svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

ART. 2

Garanzie

1. In caso di svolgimento di sedute della Giunta in videoconferenza, sono assicurati i principi di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge, per mezzo dei relativi criteri previamente fissati dal presente regolamento.

ART. 3

Requisiti tecnici

1. I sistemi informatici adottati per le sedute della Giunta Comunale in videoconferenza devono consentire di identificare con certezza, in base alle modalità fornite dallo strumento tecnico utilizzato, distintamente, per ciascun argomento trattato, i componenti della Giunta Comunale ed il Segretario e/o Vice segretario che partecipano con collegamento in videoconferenza.
2. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:
 - a. a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell' Organo Giunta comunale che intervengono in videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. a consentire al Segretario comunale o al Vice segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta comunale, nonché di svolgere tutte le relative funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c. a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d. a garantire la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il

- collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- e. la visione degli atti della riunione;
 - f. lo scambio di documenti;
 - g. la visione dei documenti mostrati dal Sindaco / Assessori / Segretario / Vice Segretario e oggetto di votazione;
 - h. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
 - i. a garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - j. a garantire la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni,
 - k. a garantire la segretezza della seduta, in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche e i componenti della Giunta, Sindaco, Assessori, Segretario comunale e Vicesegretario in sua vece sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I partecipanti in videoconferenza alle sedute della Giunta comunale, utilizzano strumenti (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line, webcam, microfono, ecc.) messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

ART. 4

Sede

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale e/o il Vice segretario, possono partecipare alla seduta della Giunta comunale collegandosi con la sala ove si svolge la stessa, in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
2. La seduta è valida in videoconferenza, anche se i componenti si trovano in sedi diverse dal Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.
3. Le sedute della Giunta comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sede istituzionale dell'Ente.

ART. 5

Convocazione

1. La convocazione della Giunta, con modalità anche informali (e-mail, sms, telefono o altro mezzo), che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato, contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica, le relative motivazioni e può contenere le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato e ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile al Sindaco, agli assessori, al Segretario comunale /Vice Segretario preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo dell'accesso via web alle proposte di deliberazione di Giunta comunale con le credenziali già in uso da parte degli stessi componenti della Giunta e del Segretario/ Vice Segretario.
3. Per le sedute della Giunta esclusivamente in video conferenza è sospeso il deposito dei fascicoli cartacei presso l'ufficio di segreteria, per la visione da parte dei componenti la Giunta, nonché la consegna delle copie cartacee.

ART. 6

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo Giunta che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente della Giunta comunale, il Segretario o il Vice Segretario è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte dei terzi, del proprio account di accesso al sistema di video conferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. I partecipanti alla seduta in video conferenza devono essere i soli presenti alla riunione in video conferenza, in quanto le sedute della Giunta sono segrete.

ART. 7

Svolgimento seduta

1. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Il Sindaco o il vice sindaco o l'assessore anziano che presiede l'adunanza, all'inizio della seduta o previamente, informa i componenti della Giunta comunale sulle modalità di interazione disponibili in base allo strumento tecnico utilizzato per la videoconferenza, per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
3. Il Segretario generale o il Vice Segretario attesta la presenza dei componenti dell'organo Giunta comunale mediante appello nominale, in funzione delle competenze ex art. 97 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000. I partecipanti collegati in via telematica, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono, per consentire la propria identificazione.
4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti la Giunta presenti fisicamente in aula che quelli collegati da remoto.
5. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto e dalla legge.
6. Il Segretario Generale o il Vice segretario garantisce la presenza e il permanere, durante tutta la seduta, dei requisiti di trasparenza, tracciabilità e segretezza previsti dalla legge a garanzia del regolare svolgimento delle sedute della Giunta in videoconferenza.
7. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente (Sindaco o vice sindaco o assessore anziano) sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate.

ART. 8

Votazioni

1. I componenti la Giunta comunale, durante le sedute in videoconferenza, votano in forma palese per appello nominale, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione, o nelle altre forme consentite dal supporto tecnico, se assentite volta per volta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale.
2. Il Presidente (Sindaco o vice sindaco o assessore anziano), con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente della Giunta comunale chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione.
3. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente della Giunta che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto / preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici che garantiscano la segretezza del votante.
4. Il componente che vuole astenersi dalla votazione, dichiara di non partecipare alla discussione e alla votazione, spegne il microfono e la videocamera, rimanendo collegato alla riunione in videoconferenza. Viene verbalizzato come assente alla discussione e alla votazione.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti.

ART. 9

Verbali

1. Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori, del Segretario o del Vice Segretario intervenuti in videoconferenza.
2. Per il computo del numero legale delle sedute in forma mista (partecipazione in presenza e mediante collegamento in videoconferenza) si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

ART. 10

Norme finali

1. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza e per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di Statuto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche della Giunta comunale di cui all'art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 approvati con decreto del Sindaco n. 6 del 31.03.2020.
3. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione e viene pubblicato all'albo on line del Comune per 30 giorni e viene inserito nel sito Internet dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Atti Generali.